Mario Manlio Serraino

Da:	Tribunale MILANO Dirigenza <dirigenza.tribunale.milano@giustizia.it>
Inviato:	lunedì 25 gennaio 2021 16:28
A:	recupero.crediti.tribunale.milano@giustizia.it; 'recupero crediti civile'; giovanna.astarita@giustizia.it; 'recupero crediti penale'; 'archivio generale'; 'archivio generale'; 'uff. corrispondenza'; corrispondenza.tribunale.milano@giustizia.it; 'segreteria personale'; 'segreteria magistrati'; 'volontaria giurisdizione'; 'ufficio tutele'; 'amministrazioni di sostegno'; 'ufficio sentenze'; 'sezione lavoro'; alessandra.stefanachi@giustizia.it; 'sez. immigrazione'; angela.dauria@giustizia.it; 'sez. 9^ civile'; 'sezione impresa A'; angela.dileone@giustizia.it; stefano.carioni@giustizia.it; 'sezione impresa B'; 'sez. 7^ civile'; marco.ginestro@giustizia.it; 'sez. 6^ civile'; 'sez. 5^ civile'; francesco.pompilio@giustizia.it; 'sez. 4^ civile'; 'sez. 3^ civile'; 'sez. 2^ civile'; 'sez. 13 ^ civile'; 'sez. 11^ civile'; 'sez. 10^ civile'; giovanna.parrella@giustizia.it; 'sez. 1^ civile'; 'ruolo generale'; angela.vannella@giustizia.it; 'esecuzioni mobiliari < esecuzioni immobiliari'; 'convalide sfratti'; 'centr. civ. decreti. ing.'
Cc:	'piero muscarnera'; 'lorella piccione'; 'alessandra amoroso'; 'modello 42'; 'misure di prevenzione'; 'esecuzione sentenze'; 'esec. sentenze 2 4 10'; 'corpi di reato mod. 41'; 'sez. 5^ penale'; 'sez. 10^ penale'; 'sez. 9^ penale'; 'corte d'assise 2'; 'corte d'assise 1'; 'direttissime'; 'riesame'; '8^ penale'; '7^ penale'; '6^ penale'; '4^ penale'; '3^ penale'; '2^ penale'; '1^ penale'; 'sez. 11^ penale'
Oggetto:	Quesito formulato dal Tribunale di Monza in materia di contributo unificato nella procedura di pignoramento presso terzi
Allegati:	P. 367_21.pdf

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, la ministeriale della Direzione Generale degli Affari Interni – Ufficio I – m_dg DAG n° 3883.U del 11 gennaio 2021 in risposta ad un quesito formulato dal Tribunale di Monza in materia di contributo unificato nella procedura di pignoramento presso terzi.

Cordiali saluti

Tribunale Ordinario di Milano
Segreteria del Dirigente
tel. 02.5433.3053
dirigenza.tribunale.milano@giustizia.it

M_DG.Corte d'Appello di MILANO - Prot. 11/01/2021.0000270.E

Comunichi a tutti i Presidenti dei Tribunali ordinari del Presidente della Corte del Presidente del Tribunale per i minorenni

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

m_dg.DAG.11/01/2021.0003883.U

Al sig. Presidente della Corte di appello di Milano

Oggetto: quesito formulato dal tribunale di Monza in materia di contributo unificato nella procedura di pignoramento presso terzi.
Rif. prot. DAG n. 218140.E del 13.11.2019

Con nota n. prot. 9968/Q/2019 del 13 novembre 2019, codesta Corte di appello ha trasmesso i quesiti formulati dal Dirigente del tribunale di Monza volti a chiarire:

a) *"quale deve essere ritenuto il momento in cui, al fine del correlato obbligo di corresponsione/attività di recupero del contributo unificato di cui all'art. 14 DPR 115/2002, sorge l'obbligo di proposizione dell'istanza di assegnazione di crediti e/o cose nel procedimento di pignoramento presso terzi;*
b) *se nel caso di mancata proposizione dell'istanza di assegnazione nel procedimento di pignoramento presso terzi (per esempio per successiva rinuncia) va applicato l'art. 14 del DPR 115/2002 e, dunque, non deve procedersi al recupero del contributo unificato anche in presenza di domanda ed effettuazione di attività processuali, quali ad esempio la dichiarazione di estinzione del procedimento, diverse dall'adozione di provvedimento di assegnazione del credito pignorato;*
c) *se in caso di non doversi procedere al recupero del contributo unificato di cui al quesito sub b), la cancelleria semplicemente non procede al recupero o quali modalità operative deve adottare".*

Il Dirigente fa presente che presso il tribunale di Monza il contributo unificato viene chiesto contestualmente all'accettazione della nota di iscrizione a ruolo, ma che tale prassi è stata contestata da parte di un avvocato del foro che ha chiesto la sospensione immediata dell'attività di riscossione del contributo unificato avviata dalla cancelleria per l'omesso versamento del contributo unificato in un pignoramento presso terzi estinto per rinuncia agli atti.

A fronte del quesito in esame, il Presidente della Corte di appello di Milano ha compiuto una esaustiva ricognizione sulle modalità operative seguite per il pagamento del contributo unificato nelle espropriazioni presso terzi coinvolgendo i Presidenti degli altri tribunali del proprio distretto, così come indicato da questa Direzione generale con nota n. prot. 67455 del 14.4.2016.

All'esito di tale ricognizione è emerso che nell'ambito degli uffici di codesto distretto il contributo unificato viene versato al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita per le procedure esecutive mobiliari e immobiliari, mentre nei

M_DG.Tribunale di MILANO - Prot. 13/01/2021.0000167.E

pignoramenti presso terzi il contributo unificato viene chiesto al momento dell'iscrizione a ruolo.

Unica eccezione è rappresentata dal tribunale di Milano, dove il contributo unificato viene sempre richiesto al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita anche se, precisa il Dirigente del tribunale, la gran parte degli avvocati invia telematicamente, insieme all'atto introduttivo o al più tardi prima dell'udienza di comparizione, una nota con l'istanza di assegnazione, la precisazione del credito e la ricevuta del versamento del contributo unificato. Inoltre, prosegue il Dirigente, nelle ipotesi di perdita di efficacia del pignoramento non si procede al recupero del contributo unificato secondo quanto indicato nella nota DAG 36550 del 3 marzo 2015.

Nel trasmettere il quesito in esame e il risultato dell'indagine espletata presso i propri uffici, codesta presidenza non ha espresso alcun tipo di valutazione in merito al comportamento da ritenere preferibile nelle ipotesi in esame.

Tanto premesso, con riferimento ai quesiti in oggetto si svolgono le considerazioni che seguono.

Tra le procedure esecutive previste e disciplinate dal codice di procedura civile quella presso terzi presenta sicuramente talune particolarità, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte con il d.l. n. 132 del 12 settembre 2014 e con il successivo d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Tali peculiarità si riflettono anche sugli adempimenti fiscali connessi al pagamento del contributo unificato.

Come noto l'articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che *"ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede..."*, mentre il successivo articolo 9 dispone che è dovuto il pagamento del contributo unificato per *"ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo e nel processo tributario secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10"*.

L'importo deve essere versato da *"La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati"* (art. 14, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002).

Dalle norme sopra riportate si evince che nelle procedure esecutive il pagamento del contributo unificato spetta al soggetto che fa istanza di assegnazione o di vendita; tuttavia, la formulazione di una tale istanza non si rinviene in tutte le espropriazioni disciplinate dal codice di rito.

In particolare, nelle espropriazioni presso terzi la previsione di una istanza di vendita o di assegnazione si rinviene in modo specifico nell'art. 543, comma 5, del c.p.c. con riferimento all'ipotesi disciplinata dall'art. 492 bis c.p.c. (ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare) e nell'art. 553 c.p.c. che esige un'esplicita istanza di assegnazione nel solo caso in cui le somme dovute dal terzo siano esigibili in un termine superiore a novanta giorni, precisando che in tale ipotesi occorre il consenso di tutti i creditori.

Come anticipato nelle premesse, le procedure esecutive sono state oggetto di diverse modifiche normative, in particolare per quanto concerne le espropriazioni presso terzi.

L'art. 543 c.p.c. prevede che il creditore procedente, pena l'inefficacia del pignoramento, deve chiedere l'iscrizione a ruolo del procedimento depositando (ora in via telematica) nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione, le copie conformi dell'atto di citazione (con il quale si invita il debitore a comparire mentre il terzo dovrebbe rendere separatamente la propria dichiarazione), del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario gli ha consegnato tali atti.

Il terzo, per contro, può rendere la propria dichiarazione prima e al di fuori dell'udienza, mediante raccomandata o posta elettronica certificata trasmessa direttamente al creditore

procedente entro i dieci giorni successivi alla notifica del pignoramento (art. 543, comma 4, c.p.c. e art. 547 c.p.c).
Il creditore procedente non è quindi tenuto a formulare alcuna istanza di assegnazione o di vendita, tranne che nell'ipotesi di pignoramento notificato "d'ufficio" dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 492 bis c.p.c. (art. 543, comma 5, c.p.c.).
Nella prassi risulta confermata tale interpretazione del dettato normativo, con la conseguenza che nell'espropriazione presso terzi il creditore non sempre deposita un apposito atto per formulare l'istanza di assegnazione o di vendita, ma formalizza tale richiesta direttamente al giudice dell'esecuzione nell'udienza in cui viene rilasciata la dichiarazione del terzo o questa risulti acquisita tramite PEC o raccomandata (art. 547 c.p.c.).
Occorre dunque stabilire se nell'espropriazione presso terzi, a fronte della nuova formulazione dell'articolo 543 c.p.c., possa trovare applicazione l'art. 497 c.p.c., in forza del quale *"il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita"*.
Su tale argomento devono registrarsi posizioni dottrinali contrapposte e una assai scarna giurisprudenza.
Secondo una parte della dottrina, infatti, l'art. 497 c.p.c. non è una norma riferibile a tutte le forme di espropriazione, bensì soltanto a quella mobiliare e immobiliare[1].
Il dubbio sorge in quanto nell'espropriazione forzata presso terzi ci si troverebbe di fronte a due termini che incidono sull'efficacia del pignoramento: quello previsto dall'art 543, comma 4, c.p.c., in base al quale *"Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore"*, e quello previsto dal citato articolo 497 del c.p.c. (*"il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita"*).
Inoltre, si è osservato che l'art. 543 c.p.c. conterrebbe, implicitamente, l'istanza di assegnazione o di vendita, mentre volendo ammettere che tale istanza debba essere formalizzata con apposito atto il creditore procedente potrebbe di fatto depositarla o formularla solo dopo avere ottenuto la dichiarazione positiva del terzo (art. 547 c.p.c.), che può essere resa fino all'udienza appositamente fissata dal giudice ex art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c. e quindi, ben oltre il termine di 45 gg. previsto dall'art. 497 c.p.c.[2]
Secondo i sostenitori della tesi opposta[3], invece, non vi sarebbe ragione per escludere l'applicazione dell'art. 497 c.p.c. anche al pignoramento presso terzi, seppure con alcuni accorgimenti, vale a dire *"escludendo che il termine acceleratorio in essa previsto possa prendere a decorrere dalla notifica dell'atto di pignoramento, ossia in un momento in cui non vi è ancora alcuna certezza in ordine all'oggetto del pignoramento stesso"*.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2801 del 12/06/2017, ha sostenuto che *"Il pignoramento presso terzi si perfeziona soltanto con la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e non (anche) con la sola notificazione dell'atto di intimazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c,"* con ciò implicitamente affermando che se deve essere formulata un'istanza di assegnazione o di vendita questa può proporsi solo dopo avere acquisito la dichiarazione del terzo.
Una pronuncia in cui si affronta espressamente il problema relativo all'applicabilità dell'art. 497 c.p.c. all'espropriazione presso terzi è del Tribunale di Nocera Inferiore del 19 marzo 2008, secondo cui *"L'art. 497 c.p.c. in virtù del quale il pignoramento perde efficacia se sono trascorsi novanta giorni* (ora 45) *senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita e la cui inosservanza determina l'estinzione del processo esecutivo è applicabile anche alla*

[1] Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 4^ ed. 2014.
[2] Miele, *Il pignoramento presso terzi.*
[3] Andrioli, *Commento al c.p.c.;* G. Verde, *Il pignoramento. Studi sulla natura e sugli effetti.*

speciale procedura di espropriazione presso terzi per crediti erariali di cui all'art. 72 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602".

Tale provvedimento presenta tuttavia due limiti: è stato adottato prima che intervenissero le riforme del 2014 e del 2015 e si riferisce, in particolare, ai crediti erariali.

Posto quindi che nell'espropriazione presso terzi potrebbe anche mancare una apposita istanza di vendita o di assegnazione (che in base all'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 consente di individuare il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato), deve comunque ritenersi che il versamento del contributo unificato spetti al creditore procedente che ha dato origine alla procedura esecutiva con la notifica dell'atto di pignoramento (art. 491 c.p.c. *"Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento"*).

A favore di tale conclusione militano le considerazioni già svolte dalla Direzione generale della giustizia civile con la circolare del 20 agosto 2018, inviata a tutti gli uffici giudiziari, in tema di procedimenti esecutivi e procedure incidentali, condivise dall'Ufficio legislativo di questo Ministero.

Nella citata circolare si osserva che "*l'introduzione dell'art. 159-ter disp. att. cod. proc civ. (norma inserita dall'art. 14, comma 1, lett. a-bis), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), ha consentito di porre rimedio alle limitazioni riscontrate dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 della legge 12 settembre 2014, n. 134. Tale ultimo articolo, infatti, riformando il libro terzo del codice di procedura civile (in particolare gli articoli 518, 543 e 557 del c.p.c., nonché l'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), impediva al debitore di depositare le opposizioni di cui agli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. (così come impediva al terzo di proporre le opposizioni ex art. 619 c.p.c.), fino al momento in cui, per effetto del deposito delle copie conformi del verbale/atto di pignoramento/citazione per il pignoramento presso terzi, del precetto e del titolo esecutivo, oltre che della nota iscrizione a ruolo, della procura etc, il creditore non avesse iscritto a ruolo il procedimento di esecuzione, con la conseguente attribuzione di un numero di R.G.; prima di tale momento, infatti, non v'è un Giudice dell'Esecuzione dinanzi al quale proporre tali opposizioni così come indicato nelle richiamate norme*".

L'art. 159-ter disp. att. c.p.c. permette al debitore o al terzo pignorato di sostituirsi al creditore procedente nell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva al solo scopo di consentire la formazione di un fascicolo, l'individuazione di un giudice al quale indirizzare il ricorso in opposizione e di ottenere, eventualmente, un provvedimento di sospensione.

Di conseguenza "*sia nel caso in cui provveda all'iscrizione a ruolo il procedente, sia nel caso in cui vi provveda il debitore o il terzo, l'obbligazione tributaria debba gravare su chi, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva ed ha determinato la necessità, per il debitore, di proporre l'opposizione. In sintesi, se il creditore procedente continua ad avere interesse all'esecuzione e deposita l'istanza di vendita o di assegnazione, nulla quaestio; se ha perduto interesse all'azione esecutiva intrapresa, è pur sempre responsabile degli effetti del pignoramento e della necessità che il debitore può avere di non attendere la perenzione del vincolo quale conseguenza dell'inattività del procedente e di ottenere senza indugio una pronuncia dell'autorità giudiziaria*" (parere reso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, prot. n. 5241.U del 28.6.2018).

Unica eccezione potrebbe essere rappresentata dalla perdita di efficacia del pignoramento, che si verifica quando né il creditore procedente né le altre parti di cui all'art. 159ter disp. att. c.p.c. abbiano provveduto all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.

Tuttavia, deve osservarsi che, a rigore, neanche in questo caso il creditore procedente può considerarsi libero da adempimenti, in quanto in base all'articolo 164-ter disp. att. c.p.c. "*il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo*

cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito" (art. 164-ter disp. att. c.p.c.).

Di conseguenza anche in tale ipotesi, secondo il parere dell'Ufficio legislativo, il creditore procedente rimane responsabile *"degli effetti del pignoramento e della necessità che il debitore può avere di non attendere la perenzione del vincolo quale conseguenza dell'inattività del procedente e di ottenere senza indugio una pronuncia dell'autorità giudiziaria"*.

Ne discende come corollario che il richiamo alla circolare DAG del 3 marzo 2015, a cui fa riferimento anche il Dirigente del tribunale di Milano, non è riferibile al caso in esame, in quanto la citata circolare deve ritenersi parzialmente superata proprio in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c. (introdotto con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), come si evince dalla successiva circolare DAG del 20 agosto 2018.

Dalle osservazioni svolte può quindi affermarsi che il criterio generale utilizzato per individuare il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato resta quello fissato dall'articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale nelle procedure esecutive il contributo unificato viene pagato da chi *"fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati"* (principio più volte ribadito da questa Direzione generale).

Diversamente, nelle ipotesi in cui tale istanza non venisse formalizzata attraverso il deposito di uno specifico atto (come spesso accade nel pignoramento presso terzi), ovvero nel caso in cui non vi fosse una istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, come nelle esecuzioni degli obblighi di fare o non fare (ex artt. 612 e segg. c.p.c.), il contributo unificato dovrà essere corrisposto dal soggetto che ha dato origine alla procedura esecutiva.

CIRC. DAG 14/5/2012

Allo stesso modo, la Direzione generale della giustizia civile, con circolare n. prot. 65934 del 14 maggio 2012, nel paragrafo intitolato **"*Contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del c.p.c.*"**, ha precisato che in tali procedure *"l'attività giurisdizionale è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione sorgano difficoltà che non ammettono dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 c.p.c.)"*, e che, solitamente, tali procedure esauriscono la loro funzione con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e la redazione del relativo verbale.

Tuttavia, anche per le procedure di consegna e rilascio è previsto il pagamento del contributo unificato (inizialmente, in base all'articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, erano considerate esenti, ma tale beneficio è stato eliminato con l'art. 37, comma 6, lettera c), del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011), che sarà versato da colui che ha dato inizio alla procedura di consegna o rilascio (art. 608 c.p.c. *"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà"*) in forza del principio fissato dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, (*"ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede....."* - circolare DAG n. prot. 65934 del 2012).

Sulla base delle considerazioni svolte deve quindi rispondersi ai quesiti proposti nel senso che nell'espropriazione presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall'art. 543, comma 4, c.p.c.; in mancanza, dovrà essere attivata la riscossione secondo le modalità stabilite dalle norme del Testo Unico sulle spese di giustizia.

Cordialmente.